Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1696 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)

(GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2020/1008 del Consiglio del 9 luglio 2020	L 221 I	1	10.7.2020

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1696 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)

Articolo 1

Le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼B

ALLEGATO

REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SELEZIONE

I. Missione

Il comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati per il posto di procuratore capo europeo, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 ([1]), prima della nomina del procuratore capo europeo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Emette inoltre un parere motivato sulle qualifiche dei candidati al posto di procuratore europeo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939. Il Consiglio nomina i procuratori europei a seguito del ricevimento del parere motivato.

II. Composizione e durata del mandato

Il comitato di selezione è composto di dodici persone che, al momento della nomina, sono ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello o giuristi di notoria competenza. Al momento della nomina, tutti i membri devono soddisfare almeno uno dei criteri suddetti.

I membri del comitato di selezione sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di quattro anni. Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento europeo. I membri le cui funzioni cessano prima dello scadere di tale periodo sono sostituiti per la durata restante del loro mandato seguendo la medesima procedura e il prima possibile dopo la cessazione delle loro funzioni. Il mandato dei membri del comitato di selezione può essere rinnovato una volta.

III. Presidenza e segretariato

Il comitato di selezione è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a tal fine dai membri del comitato di selezione a maggioranza dei voti. La Commissione provvede al segretariato del comitato di selezione. Il segretariato fornisce il sostegno amministrativo necessario per le attività del comitato di selezione, compresa la traduzione di documenti. Trasmette inoltre l'elenco ristretto dei candidati qualificati per il posto di procuratore capo europeo al Parlamento europeo e al Consiglio e i rispettivi pareri motivati sulle qualifiche dei candidati per l'esercizio delle funzioni di procuratore europeo al Consiglio.

IV. Deliberazioni e quorum

Le deliberazioni del comitato di selezione sono riservate e sono adottate a porte chiuse. Le riunioni del comitato di selezione sono valide solo se almeno nove dei suoi membri sono presenti.

Le decisioni del comitato di selezione sono adottate per consenso. Tuttavia, se un membro chiede di procedere a una votazione, la decisione è adottata a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le medesime regole si applicano anche alla definizione del regime linguistico conformemente alla regola X.

V. Deferimento al comitato di selezione e richieste di informazioni supplementari

Non appena ricevute le candidature per il posto di procuratore capo europeo, il segretariato le trasmette a tutti i membri del comitato di selezione. Lo stesso vale per i candidati designati per il posto di procuratore europeo, compresi i documenti di accompagnamento presentati dagli Stati membri.

Il comitato di selezione può chiedere ai candidati di fornire informazioni supplementari o altri elementi che reputi necessari per le sue deliberazioni e, e nel caso dei candidati designati per il posto di procuratore europeo, il comitato di selezione può chiedere tali informazioni o elementi al governo dello Stato membro che li ha designati.

([1]) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

▼B

VI. Esame e audizione

1. Procedura di nomina del procuratore capo europeo

Non appena riceve le candidature, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, come specificato nel dettaglio nell'avviso di posto vacante. I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità sono esclusi dalle fasi successive della procedura. Il comitato di selezione stabilisce una graduatoria dei candidati che soddisfano i requisiti secondo le loro qualifiche ed esperienza, sulla base della documentazione e delle informazioni figuranti nella candidatura o fornite a seguito di una richiesta a norma della regola V. Al fine di stabilire l'elenco ristretto di candidati di cui alla regola VII, paragrafo 1, il comitato di selezione sente un numero sufficiente di candidati che si sono posizionati ai posti più alti in graduatoria. Le audizioni si svolgono di persona.

I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità o che non sono invitati per essere sentiti dal comitato di selezione sono informati in merito ai motivi di tale decisione. Se un candidato non concorda con la valutazione del comitato di selezione, può reagire alla decisione in questione, precisando i motivi del suo disaccordo. Il comitato valuterà quindi nuovamente la candidatura e informerà per iscritto il candidato delle conclusioni. I candidati che sono esclusi dalla procedura di selezione possono presentare al Consiglio un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («Statuto dei funzionari») ([1]).

2. Procedura di nomina dei procuratori europei

Non appena riceve le designazioni, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione sente i candidati designati. Le audizioni si svolgono di persona.

Qualora un candidato designato ritiri la propria candidatura prima dell'audizione, il comitato di selezione, tramite il segretariato, chiede allo Stato membro interessato di designare un nuovo candidato.

VII. Conclusioni e motivazione

1. Procuratore capo europeo

In base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell'esame delle candidature e dell'audizione, il comitato di selezione stabilisce un elenco ristretto comprendente da tre a cinque candidati da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio. Motiva la selezione dei candidati proposti nell'elenco ristretto. Ai candidati che non sono inseriti nell'elenco ristretto sono comunicati i motivi del mancato inserimento.

Il comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Parlamento europeo e il Consiglio. I candidati che non sono inclusi nell'elenco ristretto dei candidati qualificati stabilito dal comitato di selezione possono presentare un reclamo al Consiglio ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

2. Procuratori europei

In base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell'esame delle candidature e dell'audizione, il comitato di selezione emette un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indica esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione motiva il suo parere.

([1]) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

▼B

Qualora i candidati designati non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, il comitato di selezione, tramite il segretariato, chiede allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati.

Il comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio.

▼M1

In deroga al secondo comma del presente paragrafo e al secondo comma della regola VI, paragrafo 2, regole di funzionamento, qualora sia sufficientemente dimostrato che è oggettivamente impossibile per uno Stato membro, tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui si trova, individuare un terzo candidato ammissibile entro un termine ragionevole nonostante abbia profuso tutto l'impegno necessario a tal fine, il comitato di selezione può presentare al Consiglio il suo parere motivato su due soli candidati ammissibili, previa consultazione dello Stato membro interessato e fornendo motivazioni sufficienti.

▼B

VIII. Disposizioni finanziarie

I membri del comitato di selezione che devono spostarsi dal luogo di residenza per svolgere le loro funzioni hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e a un'indennità conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio ([1]).

Le relative spese sono a carico del Consiglio.

IX. Dati personali

Il trattamento dei dati personali nel contesto dei lavori del comitato di selezione avviene sotto la responsabilità della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Le norme applicabili in materia di sicurezza e di accesso alle informazioni trattate nell'ambito dei lavori del comitato di selezione sono quelle applicabili alla Commissione.

X. Regime linguistico

Su proposta del suo presidente, il comitato di selezione stabilisce la lingua o le lingue di lavoro del comitato di selezione in funzione delle lingue comunemente parlate dai suoi membri.

([1]) Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).